



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA AREA PREVENZIONE INCENDI

(Chiarimento)

PROT. n° 0005832

032101.01.4144.020

Roma, 20 aprile 2012

OGGETTO: D.P.R. 151/11. Attività 48 e 80. Chiarimenti.

Con riferimento alla nota di codesta Società datata 27 aprile 2012, concernente l'oggetto, si chiarisce che le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m³ indicate al punto 48 dell'Allegato I al D.P.R. 151/11, risultano soggette ai procedimenti di prevenzione incendi dello stesso decreto a prescindere dal punto di infiammabilità del liquido isolante combustibile utilizzato.

Per quanto riguarda il punto 80 dell'Allegato sopra citato, si precisa che per gallerie stradali sono da intendersi quelle aperte alla libera circolazione dei veicoli, rimanendo escluse le gallerie di servizio, seppure di lunghezza superiore a 500 m, per le quali valgono le norme di sicurezza riferibili ai luoghi di lavoro.

Richiesta della società

a. Attività n. 48 del D.P.R 151/2011

Con riferimento all'applicazione dell'attività 48 del DPR 151/2011 che, rispetto all'attività 63 del DM 16/02/82, è stata integrata con l'aggiunta delle "... macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiore ad 1 m³" si precisa quanto segue.

1. Ai sensi dell'art. 1 del DM 31/7/1934 (*"Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olio minerale, e per il trasporto degli oli stessi"*), l'olio isolante per trasformatori non rientra nella definizione di "Liquidi combustibili" (*"Oli minerali combustibili (cioè residui della distillazione, per combustione), nonché liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65° C sino a 125° C compreso ed oli minerali lubrificanti (nonché oli minerali bianchi), con un punto di infiammabilità superiore a 125° C"*). Infatti l'olio minerale isolante utilizzato all'interno dei trasformatori, conforme alla norma CEI 10-1:2004 (*"Oli isolanti nuovi per trasformatori e per apparecchiature elettriche"*), ha un punto di infiammabilità (in vaso chiuso) superiore a 135 °C (tale caratteristica generalmente presenta valori superiori a 140 °C ed è relativamente stabile nel tempo) e non è destinato né alla combustione né alla lubrificazione in quanto all'interno del trasformatore l'olio ha la funzione di liquido dielettrico e termoconvettore.
2. I trasformatori contenenti olio in quantità superiore a 1 m³ sono sempre macchine strategiche per l'azienda che le detiene. Infatti i gestori di dette apparecchiature sono concessionari di un servizio di interesse pubblico o soggetti che svolgono attività industriali di rilievo e valutano pertanto molto accuratamente il rischio correlato al fuori servizio dei trasformatori. Una sottostima di tale rischio comporterebbe pesanti penalizzazioni in termini di interruzione del ciclo produttivo (riduzione della qualità del servizio/mancata produzione) con altrettanto pesanti ricadute economiche.
3. La normativa di settore che si è succeduta nel tempo (DM 547/55, CEI 11-1 e CEI 99-2) e tutt'ora in vigore, prevede specifiche misure per la prevenzione incendi relative agli impianti elettrici con tensione superiore ad 1 kV in corrente alternata, con il dettaglio dei requisiti di prevenzione incendio minimi, per l'installazione dei trasformatori.

Alla luce di quanto sopra riportato si chiede pertanto un chiarimento volto alla esclusione dei trasformatori dall'ambito di applicazione dell'attività 48 del DPR in oggetto.

Infine, occorre precisare che qualora fossero presenti apparecchiature elettriche contenenti oli isolanti in quantità superiore a 1 m³ e con punto di infiammabilità non superiore a 125 °C, queste verrebbero ricomprese nell'attività 48 e quindi sottoposte a CPI, in conformità al DPR 151/2011.

b. Attività n. 80 del D.P.R 151/2011

Con riferimento all'applicazione dell'attività 80 del DPR 151/2011 che riporta *"gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m"* si chiede un chiarimento volto a precisare che cosa si intende per gallerie stradali e se si fa riferimento a gallerie pubbliche o private. Negli impianti idroelettrici in caverna, infatti, vi sono delle gallerie di lunghezza superiore a 500 m, ad uso esclusivo di ...(omissis)... e delle imprese appaltatrici che operano per conto di ...(omissis)... per le attività di manutenzione degli impianti. Gli spostamenti del personale ...(omissis)... o delle imprese hanno frequenza settimanale e solo in particolari periodi (manutenzioni) giornaliera. Saltuariamente può accedere alla galleria anche il personale delle Forze dell'Ordine. Queste gallerie sono di proprietà



...(omissis)... e pertanto si richiede un chiarimento volto alla loro esclusione dall'ambito di applicazione dell'attività 80 del DPR in oggetto.